CAMERA DEI DEPUTATI N. **6305-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 19 ottobre 1999

(Relatore: **MONACO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4090)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BASSOLINO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(BALBO)

—

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito dell'intervento normativo e illustrazione delle disposizioni del disegno di legge*. – Il provvedimento si compone di una serie di disposizioni provvisorie attinenti ad una pluralità di oggetti che concernono il territorio del comune di Roma e degli altri comuni interessati all'evento del Grande Giubileo del 2000.

L'articolo 1 autorizza fino ad un massimo di 1.500 assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per far fronte al prolungamento degli orari di apertura dei musei, a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001. L'articolo 2 autorizza il Ministero dell'interno a definire piani di spesa per l'ammodernamento di edifici esistenti destinati a presidi territoriali e a caserme di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, in connessione alle celebrazioni giubilari. Quanto al Ministero degli affari esteri, l'articolo 3 autorizza l'assunzione di 16 contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari più coinvolte nell'evento giubilare ed impegnate nel rilascio dei visti di ingresso in Italia.

L'articolo 4 prevede che, fino al 30 giugno 2001, le amministrazioni coinvolte nella programmazione, organizzazione e svolgimento delle celebrazioni giubilari sono autorizzate a derogare alle vigenti disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, stabilendo, inoltre, che l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa possa assumere fino a 200 persone a tempo determinato ed avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

L'articolo 5 dispone che l'università di Roma Tor Vergata possa anticipare sino a 100 miliardi di lire nel triennio 1999-2001 per interventi da realizzare nel comprensorio della medesima università, mentre l'articolo 6 prevede la sospensione fino al 30 giugno 2001 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma e destinati ad uso diverso da quello di abitazione.

L'articolo 7 concerne la disciplina della restituzione da parte dei soggetti titolari dell'opera, del servizio o della fornitura, degli importi per i lavori non realizzati. L'articolo 8 prevede, poi, la possibilità, dietro richiesta delle amministrazioni e degli enti coinvolti, di concorrere agli oneri da essi sostenuti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000, mentre l'articolo 9 eleva di 200 miliardi di lire, a decorrere dal 1999, il contributo al comune di Roma previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, sanzioni più severe per il commercio abusivo ambulante e inasprimenti delle sanzioni amministrative per le affissioni abusive nel territorio del comune di Roma, con facoltà per i sindaci degli altri comuni interessati di applicare i medesimi inasprimenti sanzionatori. L'articolo 12, dal canto suo, dispone l'innalzamento del 500 per cento delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada nel centro abitato del comune di Roma e fino al 30 giugno 2001, con la previsione, per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta, del blocco del veicolo sino al pagamento della sanzione irrogata. Gli articoli 13 e 14 prevedono, infine, rispettivamente, la possibilità per il Ministero della sanità di avvalersi, entro il limite di 160 unità, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e la procedura per la definizione dei comuni interessati dall'evento giubilare.

Istruttoria legislativa svolta e pareri delle Commissioni. – Sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni giustizia, esteri, difesa, bilancio, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, lavoro, affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quanto alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, la I Commissione non ha ritenuto di accoglierle in quanto sono state acquisite rassicurazioni circa la copertura finanziaria. Del resto, le suddette condizioni sono dettate soprattutto dalla preoccupazione che le misure temporanee previste dal provvedimento possono essere reiterate oltre l'evento giubilare: a rassicurare al riguardo concorrono sia il titolo che la *ratio* eminentemente temporanea del disegno di legge.

In conclusione, auspico una rapida approvazione del disegno di legge, sottolineando come vi sia stata una larga consultazione all'origine della sua presentazione da parte del Governo e richiamando il vasto consenso registrato anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Francesco MONACO, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

condivisa l'opportunità di predisporre, in vista del Giubileo, un sistema organizzativo adeguato ed efficiente al fine di assicurare in tale periodo la piena funzionalità delle amministrazioni e di completare l'attrezzatura infrastrutturale e di accoglienza dei comuni interessati dall'evento giubilare;

ritenuto che l'eccezionalità dell'evento giubilare sia tale da giustificare l'adozione di disposizioni con vigenza limitata sotto il profilo temporale a tale evento e sotto quello territoriale al comune di Roma e a quelli interessati dall'evento stesso, purché non si tratti di disposizioni di natura penale;

rilevato che gli articoli 10, 11 e 12, che contengono disposizioni sanzionatorie amministrative temporanee applicabili nei soli comuni interessati dall'evento giubilare, non violano il principio di uguaglianza, in quanto la disciplina speciale in esse contenuta è giustificata dalle particolari esigenze che l'evento determinerà in quei comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 6305 « Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 »;

ritenuto opportuno che, nel selezionare e assumere il personale a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, vengano seguiti criteri oggettivi e meritocratici, come già previsto nell'ordine del giorno n. 0/4090/1/1, già approvato dalla I Commissione del Senato;

ritenuto auspicabile che l'*iter* del provvedimento si concluda prontamente, al fine di evitare che la decorrenza dei contratti di lavoro

a tempo determinato, fissata al 1º ottobre 1999, non possa essere rispettata;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 6305, recante « Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 », ed in particolare l'articolo 2, che prevede la possibilità di adottare specifici programmi di spesa in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame ha lo scopo di rafforzare le strutture logistiche di pertinenza delle forze di pubblica sicurezza;

considerata anche la grave situazione di emergenza con riguardo ai fenomeni di immigrazione e di diffusione della microcriminalità e della criminalità organizzata anche di stampo economico;

in considerazione degli impegni e dello svolgimento di ruoli e funzioni straordinarie da parte delle forze di pubblica sicurezza, nella prospettiva dell'arrivo di milioni di pellegrini da ogni parte del mondo in occasione del Giubileo del 2000;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda l'attivazione di un programma di collegamento informatico tra le strutture centrali e periferiche, anche mobili, delle forze di pubblica sicurezza ad ordinamento militare e civile, soprattutto nelle aree interessate dal maggior flusso di turisti e presso le aree di confine, nonché le strutture aeroportuali e portuali.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata », sia inserita la seguente: « complessivamente »;

all'articolo 5, comma 1, la parola: « anticipare » sia sostituita dalla seguente: « utilizzare », in modo da evitare che la norma, facendo riferimento ad una anticipazione di risorse, da restituire perciò in seguito all'università di Roma Tor Vergata, possa risultare priva di copertura finanziaria;

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « lire 200 miliardi », sia inserita la seguente: « annue »;

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 1, comma 2, la disciplina del rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato sia modificata al fine di impedire che da essa possa discendere la trasformazione di tali rapporti in rapporti a tempo indeterminato;

sempre all'articolo 1, comma 2, le parole: « Per le finalità » siano sostituite dalle seguenti: « Nell'ambito dei contratti »;

all'articolo 1, comma 3, le parole: « le stesse finalità » siano sostituite dalle seguenti: « gli stessi contratti »;

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « può provvedere », sia inserita la seguente: « anche »;

all'articolo 2, comma 2, sia precisato, conformemente alle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, che gli oneri necessari per il pagamento della dichiarazione resa da pubblici professionisti saranno coperti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei contratti di locazione;

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « pertanto, », siano inserite le seguenti: « sulla base di un piano di assegnazione predisposto dal Ministero degli affari esteri, »;

all'articolo 4, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « preordinate allo scopo »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 3 dell'articolo 2, che il limite costituito dalla somma degli

impegni di spesa vale non solo complessivamente, ma anche in relazione a ogni singolo anno;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 2, sostituendo le parole: « entro il 31 ottobre 1999 » con le seguenti: « entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di anticipare il termine *ad quem* di applicazione degli interventi delineati in molte delle disposizioni contenute nel provvedimento, tenendo conto del fatto che le manifestazioni legate al Giubileo avranno presumibilmente termine prima del 30 marzo o del 30 giugno 2001.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato e valutato positivamente il contenuto del disegno di legge C. 6305, in materia di disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato il disegno di legge AC 6305 (« Interventi e servizi di accoglienza del Giubileo »);

sottolineata l'opportunità di disporre la proroga del termine di realizzazione degli interventi al 31 dicembre 1999 anche per gli interventi al di fuori del Lazio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. relativamente all'articolo 6, premesso che la norma suscita forti perplessità, valuti la Commissione di merito l'opportunità quanto meno di anticipare al 30 aprile 2001 la scadenza del periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;

2. relativamente all'articolo 8, che consente di finanziare le spese per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei comuni interessati agli eventi giubilari con le eventuali somme derivanti da interventi revocati di cui al decreto-legge n. 551 del 1996 (legge n. 651 del 1996) e alla legge n. 270 del 1997:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire comunque la funzionalità delle opere che dovessero risultare in via di conclusione alla scadenza del 31 dicembre 1999;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, ferma restando la procedura definita dal comma 2 dell'articolo 8, di precisare i criteri e il limite complessivo di importo che devono comunque essere rispettati ai fini della destinazione a nuove finalità delle somme derivanti dalle revoche dei finanziamenti, assicurando, in particolare, che le somme stesse siano destinate ad iniziative strettamente correlate agli eventi giubilari.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante: « Interventi e servizi di accoglienza del Giubileo » (C. 6305), già approvato dalla I Commissione permanente del Senato;

tenuto conto in particolare delle norme di cui all'articolo 12 in materia di violazioni al codice della strada;

considerato che:

viene prevista all'articolo 12 una disciplina particolare per le infrazioni al codice della strada limitata al centro abitato del comune di Roma, con un intervento legislativo episodico separato rispetto al codice e che non si considerano le possibili situazioni analoghe di altri centri abitati, comunque interessati dai grandi flussi di traffico connessi al Giubileo;

appare opportuno valutare la congruità della disciplina prevista dall'articolo 12 rispetto al contesto complessivo delle norme che disciplinano la circolazione stradale, in particolare nei centri urbani;

appare congruo valutare l'opportunità che il Comitato per la legislazione si esprima sul disegno di legge in esame;

valutata comunque l'urgenza di assicurare con un complesso di disposizioni gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la possibilità di riformulare l'articolo 12, considerato che appare eccessiva la sospensione della patente per le infrazioni che già prevedono l'aumento consistente delle sanzioni amministrative e la sanzione accessoria del blocco del veicolo sino al pagamento dell'infrazione;

b) per le disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 12 sembra opportuno valutare la congruità dell'intervento normativo ed in particolare si valuti se le medesime finalità non possano essere perseguite mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

c) si limiti la previsione delle disposizioni dell'articolo 12 alla indicazione della possibilità del pagamento della sanzione pecuniaria in contanti e si preveda altresì la possibilità di procedere anche mediante dispositivi magnetici di pagamento.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive,

esaminato il disegno di legge « Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 » (C. 6305) (approvato dal Senato);

visto in particolare l'articolo 10, recante disposizioni sull'abusivismo nel commercio ambulante;

considerato che puntuali e rigorose sanzioni in materia sono già previste dall'articolo 6 della legge n. 112 del 1991 e dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 10.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

1) di aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 1, il seguente periodo: « A tal fine si seguono le procedure previste dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 »;

2) di sostituire, all'articolo 1, comma 3, l'ultimo periodo con il seguente: « L'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, resta sospesa per il periodo di durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma »;

3) di sostituire, all'articolo 4, comma 1, la previsione del ricorso al lavoro straordinario con l'autorizzazione a derogare alle vigenti disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni e gli enti pubblici;

4) di prevedere che le attrezzature e le merci di cui all'articolo 10 siano sottoposte a sequestro temporaneo, anziché a confisca e successiva distruzione o alienazione;

5) di prevedere che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 siano adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 6305;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la opportunità di stabilire che le modalità per il conferimento degli incarichi, da definire con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, prevedano che ci si attenga, ove possibile, alle graduatorie già esistenti per i diversi profili professionali interessati.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6305, recante « Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 »;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si rileva la necessità che il Governo consideri con attenzione e tempestività il problema della sicurezza delle aree portuali e aeroportuali che saranno interessate in tutto il territorio nazionale da consistenti flussi turistici;

in relazione all'articolo 6, si coglie l'occasione per sottolineare l'urgenza di un'iniziativa legislativa tendente a disciplinare organicamente il settore delle locazioni di esercizi commerciali.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).	*(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).*
1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.	*Identico.*
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-*bis,* del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.	
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.	

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 1999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presìdi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

ART. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).

Identico.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 448 del 1998.

ART. 3.

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

ART. 3.

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).

Identico.

speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo).

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo).

Identico.

ART. 5.

(Università di Roma Tor Vergata).

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da

ART. 5.

(Università di Roma Tor Vergata).

Identico.

realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

ART. 6.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma).

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ART. 6.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma).

Identico.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270).

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d),* della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270).

Identico.

novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

ART. 9.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

Identico.

ART. 9.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).

Identico.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Abusivismo commerciale).

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 11.

(Affissioni abusive).

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona

ART. 10.

(Abusivismo commerciale).

Identico.

ART. 11.

(Affissioni abusive).

Identico.

affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di sette giorni.

3. Per le violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel comune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione.

ART. 12.

(Violazioni del codice della strada).

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento

ART. 12.

(Violazioni del codice della strada).

Identico.

della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

ART. 13.

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

ART. 13.

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).

Identico.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

ART. 14.

(Comuni interessati dall'evento giubilare).

1. I comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 14.

(Comuni interessati dall'evento giubilare).

Identico.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

Identico.

DDL13-6305A
Lire 1000